

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DELLA SCUOLA
..... CON ATTREZZATURE SPORTIVE E LOCALI ANNESSI PER L'ANNO SPORTIVO**

In attuazione della deliberazione del Consiglio di Quartiere... e della determinazione dirigenziale... esecutiva ai sensi di legge, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge:

F R A

Il Comune di Bologna – Quartiere ... , (C.F.01232710374) per il quale interviene la Dott.ssa, nata a .., nella sua qualità di Direttore di Quartiere in forza della competenza definita dallo Statuto e dai vigenti regolamenti dei contratti e della dirigenza del Comune, domiciliata per la carica in Bologna, Via....;

E

L'Associazione..... con sede in (C.F....) che sarà per brevità in seguito chiamato "Concessionario" rappresentata dal proprio legale rappresentante, Sig..... nato... , domiciliato per la carica in Via.....;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso della Palestra, dei locali, degli arredi e delle attrezzature annesse presso la scuolaubicata in Via....n....., per la realizzazione delle attività sportive come da piano dettagliato allegato.

La concessione riguarda la gestione degli spazi concessi in uso agli utilizzatori della palestra nell'orario pomeridiano e serale dal lunedì al venerdì per allenamenti e attività motoria, programmate e assegnate dal Quartiere San Donato-San Vitale e nelle giornate di sabato e domenica per allenamenti e attività motoria, gare e incontri di campionato (nelle palestre in cui è prevista attività agonistica).

Le palestre, i locali, gli arredi e le attrezzature sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al Concessionario.

Il Concessionario, al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, dovrà sottoscrivere un verbale di consegna e di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze a cui deve essere allegato lo schema della programmazione delle attività, comprendente i giorni e gli orari, per la realizzazione delle quali i locali sono assegnati.

ART. 2 – USO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto solo per le attività sportive programmate e assegnate dal Quartiere San Donato-San Vitale. Il concessionario si impegna a rispettare il vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'impianto medesimo ed attuare quanto proposto nel progetto di gestione presentato in sede di bando.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente concessione in gestione ed uso ha durata non superiore all'anno in concomitanza con l'avvio e la conclusione delle attività scolastiche. Alla scadenza il Concessionario è tenuto alla riconsegna degli impianti, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

1. Effettuare gli interventi di pulizia dell'impianto, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree annesse alla palestra, nonché di quelle esterne che consentono l'accesso alla medesima;
2. Garantire l'apertura e chiusura dell'impianto secondo gli orari stabiliti dal Quartiere;
3. Garantire la custodia, la guardiania e la sorveglianza dell'impianto e dei locali e spazi annessi, compresi quelli ad uso non sportivo, qualora non siano separabili da quelli assegnati;
4. Consentire l'utilizzo della palestra e delle attrezzature esclusivamente alle società e soggetti espressamente autorizzati dal Quartiere e collaborare alle attività di controllo concordate con il Quartiere;
5. Consentire l'ingresso agli atleti, istruttori e ai soli familiari o accompagnatori degli atleti, che potranno sostare in attesa della fine della lezione, nel rispetto delle norme igieniche e comportamentali, fatti salvi gli impianti in cui è prevista la presenza di pubblico;
6. Vigilare che gli utenti indossino calzature con soles di gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
7. Garantire la presenza di personale di fiducia durante tutto l'orario d'apertura. Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle esercitazioni vengono direttamente assunti concessionario e la presenza del responsabile o suo delegato è condizione indispensabile per l'accesso alle palestre e per il suo uso e deve comunque essere garantita al momento della chiusura.
8. Vigilare affinché nelle palestre oggetto della presente convenzione non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate;
9. Provvedere al controllo dell'efficienza dell'impianto, attrezzature e annessi alla fine di ogni giorno di utilizzo;
10. Restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali e dei servizi annessi e un'adeguata manutenzione degli attrezzi che dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività e, comunque in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche;
11. Non subconcedere spazi nell'impianto in oggetto, con o senza corrispettivo, al di fuori di specifica autorizzazione del Quartiere;
12. Effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione minuta così come previsto all'art.13 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi che si rendessero necessari in conseguenza dell'uso del Concessionario per i locali e gli impianti fra i quali, non esaustivamente, ma indicativamente:
 - riparazioni di parti accessorie di infissi e serramenti interni (vetri, maniglie, porte ecc.);
 - riparazione e rifacimento di parti di intonaci e tinteggiature interne;
 - fornitura e sostituzione di lampade negli spogliatoi a risparmio energetico;
 - manutenzione e riparazione di impianti speciali (amplifonici, tabelloni elettronici ecc se presenti.);
 - riparazione e concorso nella sostituzione delle parti fisse e mobili dei campi di gioco (porte e tabelloni basket, retine basket, reti pallavolo ecc.);
13. Comunicare immediatamente per iscritto al Quartiere i danni all'impianto, ai locali o alle pertinenze riscontrati all'inizio di ogni turno d'uso;
14. Rimettere nel primitivo stato quanto sia stato eventualmente danneggiato e provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione;
15. Presentare al Quartiere alla fine dell'anno sportivo la relazione annuale sull'uso delle palestre che dovrà contenere tutti gli elementi analitici sui costi e sugli introiti effettuati, necessari a giustificare il risultato dell'uso, con particolare riferimento all'attuazione del progetto gestionale presentato e agli esiti delle attività di controllo poste in essere. Gli eventuali avanzi dovranno essere utilizzati per il miglioramento e per attività promozionali e formative da effettuarsi in accordo con l'Amministrazione. Il Quartiere si riserva in ogni caso di richiedere gli elementi giustificativi ed integrativi a sostegno di quanto dichiarato. La mancata presentazione della relazione può essere motivo di non concessione della gestione in uso dell'impianto negli anni successivi.
16. Vigilare sul rispetto dell'assoluto divieto di fumare all'interno dei locali;
17. Non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati e secondo le prescrizioni di legge;

18. Accettare ogni modifica degli orari di concessione della palestra ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell'attività sportiva scolastica o dell'Ente Locale proprietario;
19. Procurarsi presso i responsabili di tutte le società e gruppi sportivi ammessi in palestra una dichiarazione di responsabilità sulla idoneità fisico sanitaria degli atleti.

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà per il Comune di revocare la presente convenzione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL' ENTE PROPRIETARIO

Sono a carico dell'Ente proprietario

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei locali e degli impianti con esclusione di quelli a carico del Concessionario, come previsto dal precedente art.4;
- b) I consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessarie al funzionamento dell'impianto e dei locali;
- c) La fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al normale funzionamento dell'impianto;

ART. 6 – DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE)

Premesso che dal 1° luglio 2017 (decreto 26 giugno 2017) è in vigore l'obbligo di dotarsi di defibrillatori anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ad esclusione di quelle che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell'allegato A del decreto sopra citato, si specifica quanto segue:

- a) il defibrillatore consegnato al Concessionario, deve restare obbligatoriamente nella palestra stessa
- b) il Concessionario non può richiedere, a qualsiasi titolo, un contributo economico alle società/gruppi utilizzatrici in quanto è l'unico responsabile alla custodia e manutenzione del DAE
- c) il Concessionario è responsabile del regolare funzionamento del defibrillatore, e lo deve mettere sempre a disposizione durante l'attività sportiva
- d) la presenza del DAE e delle persone regolarmente formate devono essere garantite nel corso delle gare
- e) potrà essere installata, a cura e discrezione del gestore con la relativa manutenzione, una bacheca per il posizionamento del defibrillatore
- f) il defibrillatore dovrà essere posizionato in un luogo facilmente accessibile (non sotto chiave) e visibile a tutti, essere adeguatamente segnalato e perfettamente funzionante
- g) il Concessionario dotato di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione e l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato
- h) nel caso di cambio di gestione il defibrillatore, non ancora installato, dovrà essere riconsegnato al Quartiere che a sua volta lo riconsegnerà al gestore entrante.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Il Quartiere concedente provvede alla programmazione e all'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche dal lunedì al venerdì, e, nelle palestre scolastiche in cui è consentito svolgere manifestazioni/attività agonistica, anche nelle giornate di sabato e festivi.

Il Quartiere provvede al controllo dell'efficienza e della regolarità della gestione e dell'uso degli impianti, anche nei confronti dell'Istituzione scolastica. A tal fine il Concessionario è tenuto ad agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune e del Quartiere riterranno di effettuare.

ART. 8 – TARIFFE D'USO E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Il Concessionario dovrà esigere il pagamento anticipato delle tariffe d'uso e versare le quote di contribuzione, (pari al 35% della vigente tariffa d'uso), deliberate dall'Amministrazione Comunale, sulla base della fatturazione presentata dalla medesima.

Il Quartiere provvede – a seguito di formale segnalazione di ripetuti o perduranti ritardi nel pagamento delle tariffe – a revocare l'assegnazione dell'impianto ai soggetti inadempienti.

Il Concessionario deve rendere pubbliche, mediante affissione in luogo ben visibile, le tariffe comunali per l'utilizzo delle palestre

ART. 9 – RESPONSABILITA'

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune e dei suoi collegati.

Il Concessionario dell'impianto, assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso improprio della palestra, dall'utilizzo improprio delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e l'Amministrazione Comunale da eventuali responsabilità. E' espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste nel verbale di consegna e presa visione.

In ogni caso il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Bologna e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, ecc.) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso delle palestre e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli accessori.

A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale non inferiore a EURO 1.500.000,00 per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Bologna) a qualunque titolo presenti nelle palestre e sarà tenuto a fornire una copia al Quartiere San Donato-San Vitale.

ART. 10 – INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione e nel vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere, il Comune di Bologna potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, ed eventualmente esperire azioni per il risarcimento dei danni causati. L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà per il Comune di revocare la presente convenzione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

ART. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dalla presente convenzione.

Qualora ciò non sia possibile, la controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati rispettivamente dal Comune, dal Concessionario e dal Presidente del Tribunale. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in quanto il Concessionario è una Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro riconosciuta dal CONI (art. 27 bis del DPR 642/72).

Bologna, lì

Il Concessionario

Il Direttore